

Prot. n.: R.EC. 319/2018

Spett.le
Comune di Canicattini Bagni (SR)

*Alla c.a. del Sindaco
Dott.ssa Marilena Miceli
marilenamicelisindaco@gmail.com
comune.canicattinibagni@pec.it*

*Ufficio Tecnico Comunale
Via XX Settembre – 96010 Canicattini
Bagni (SR)
All'attenzione del RUP:
Geom. Paola Cavalieri
e p.c. Responsabile del III Settore – Tecnico
Geom. Capo Giuseppe Carpinteri
ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it
ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it*

Siracusa, 25 Giugno 2018

Oggetto: Gara a procedura aperta per “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi del Comune di Canicattini Bagni sito in via Solferino”. CIG: 7476394381

Termine ricezione offerte: 09/07/2018

Importo complessivo appalto: € 1.065.647,48

Con riferimento al disciplinare di cui alla procedura in oggetto, rappresentiamo quanto segue.

Clausola 5 Qualificazione

Ai fini della partecipazione/qualificazione alla gara in oggetto, è richiesta oltre all'idonea attestazione SOA, “l'esperienza nella costruzione di campi da calcio o campi di calcetto e simili”. Tale richiesta è da ritenersi assolutamente contraria alla normativa vigente, la quale prescrive che l'**attestazione SOA** costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'**affidamento di lavori pubblici**. Le stazioni appaltanti non possono

richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti (art. 61 c. 3 e 4 D.P.R. n. 207/10 che trova conferma nell'art. 84 c. 1 D.lgs. n. 50/2016). A ciò aggiungasi che l'art. 83 c. 8, ult. periodo, D.lgs. n. 50/2016 prescrive che i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena d'esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e, conseguentemente, che dette prescrizioni sono comunque nulle.

Per fattispecie analoghe nelle quali l'ANAC ha ritenuto illegittimi i relativi bandi di gara si citano la delibera ANAC n. 31/2016 e n. 23417/2018.

Clausola 6 Criterio di aggiudicazione

Il disciplinare nel prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - pur essendo l'applicazione dello stesso non obbligatorio ma facoltativo al criterio del prezzo più basso, visto l'importo dell'appalto (inferiore a € 2 mln) – distribuisce parte dei punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica presentata dagli operatori economici ai seguenti elementi:

- *Punto b) "...esperienza per la costruzione di campi di calcio o campi di calcetto e simili con pavimentazione in campo erboso o campo sintetico (punti 21/70);*
- *Punto d) "Assunzione in cantiere di manodopera locale residente a Canicattini Bagni" (punti 9/70);*
- *Punto e) "Contributo sponsorizzazioni attività istituzionali dell'ente" (punti 2/70).*

Alla luce dell'art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e delle relative L.G. ANAC n. 2/2016 (aggiornate nel maggio 2018), non sembra che i suddetti criteri di valutazione dell'offerta tecnica siano in linea con la *ratio legis* della disposizione finalizzata ad individuare oggettivamente il miglior rapporto prezzo-qualità e a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta che possano garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Il primo fra tutti "*...esperienza per la costruzione di campi di calcio o campi di calcetto e simili con pavimentazione in campo erboso o campo sintetico*", non è senz'altro un elemento oggettivo ma piuttosto un requisito soggettivo che non

può consentire di valutare la qualità delle offerte tecniche essendo già i concorrenti in possesso dell'attestazione SOA per il cui ottenimento si annovera anche l'esecuzione dei lavori analoghi a quelli realizzati nelle categorie oggetto dell'attestato. L'idoneità della pregressa esperienza dell'operatore a partecipare allo specifico appalto viene quindi valutata ed accertata al momento del rilascio dell'attestazione SOA e non può assurgere a criterio di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, pena la duplice ed indebita valutazione di analoghi elementi soggettivi/strutturali dell'impresa.

Quanto sopra trova riscontro oltre che negli aspetti trattati nell'art. 95 e nelle L.G. ANAC n. 2/2016, anche in un consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Sent. Consiglio di Stato n. 279/2018) e da numerose pronunce dell'ANAC (da ultimo Delibera n. 472/2018). Proprio in quest'ultima recentissima pronuncia l'ANAC ha esaminato una fattispecie identica al caso in esame, dove il bando nel distribuire il punteggio dell'offerta tecnica, attribuiva un certo punteggio all'esperienza pregressa del concorrente in lavori analoghi a quello oggetto dell'appalto. L'Autorità nell'argomentare come sopra riportato, ha ritenuto che i criteri di valutazione di carattere soggettivo dell'offerta tecnica non sono conformi alla normativa di settore in quanto **concretamente inidonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto il profilo qualitativo della prestazione offerta.**

Il secondo elemento di attribuzione del punteggio "*Assunzione in cantiere di manodopera locale residente a Canicattini Bagni*", palesemente **viola i principi comunitari** di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione nonché di libera circolazione in ragione dell'assunzione di dipendenti locali, posto che questo criterio selettivo non risponde ad una particolare esigenza sociale. Invero la crisi occupazionale di un determinato luogo o Comune non può essere considerata emergenza sociale propria di un determinato territorio. Ipotesi identica è già stata oggetto di **pronuncia di illegittima** espressa dall'ANAC n. 156/2013 e pronuncia giurisprudenziale (Sent. Consiglio di Stato n. 447/1996) citata nella precedente.

Il terzo e ultimo elemento di attribuzione di punteggio all'offerta tecnica che preveda un "Contributo sponsorizzazioni attività istituzionali dell'ente", poi specificato nell'avviso di rettifica di codesto Ente nel senso che saranno attribuiti max 2 punti all'impresa concorrente che avrà dichiarato nell'offerta tecnica di accettare la sponsorizzazione unica per attività istituzionali dell'ente pari ad € 2.000 ("*...Detta sponsorizzazione non potrà essere nè inferiore né maggiore a € 2.000 con attribuzione dell'unico punteggio previsto pari a 2 punti*"). Anche tale parametro di misurazione dell'offerta tecnica **esula dalla valutazione qualitativa** dell'offerta tecnica e la dazione di una somma di denaro a favore dell'ente appaltante non postula il miglior equilibrio prezzo-qualità di un'offerta tecnica!! Appare così *contra legem* e illogica la scelta di codesta Amministrazione di attribuire punteggio all'offerta tecnica dei concorrenti che "elargiranno" al Comune una somma pari ad € 2.000, traducendosi sostanzialmente in un dissimulato ribasso ulteriore a quello che deve esprimere il concorrente nell'offerta economica.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, nel contestare i gravi vizi di legittimità del disciplinare in oggetto che non solo vanificano la massima partecipazione alle procedure in oggetto ma altresì creano delle distorsioni del mercato, chiediamo a codesto ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini di legge. Spiace dover comunicare che **in mancanza saremo costretti, secondo l'usuale prassi e nostro malgrado, a rappresentare quanto sopra all'Autorità Naz. Anticorruzione.**

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Massimo RIILI
Presidente Ance Siracusa

